REGIONE BASILICATA

Disciplinare di attuazione della Legge 23 agosto 2022, n.28 "Misure regionali di compensazione ambientale per la transizione energetica ed il ripopolamento del territorio lucano" per l'erogazione del Contributo Mensile Gas Regione Basilicata nell'anno termico 2022/2023. Criteri e modalità per la concessione di contributi ai cittadini residenti nella Regione Basilicata diretti ad incentivare il risparmio e l'efficientamento energetico mediante erogazione del Contributo Mensile Gas Regione Basilicata di cui all'art. 1 comma 1 della Legge 23 agosto 2022, n.28.

Art. 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Legge regionale 23 agosto 2022, n.28 Misure regionali di compensazione ambientale per la transizione energetica ed il ripopolamento del territorio lucano;
2. Regolamento UE 2022/1369 del 5 agosto 2022 misure volte a ridurre i consumi di gas naturale nel periodo 1° agosto 2022 – 31 marzo 2023.
3. DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059) convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) e successive integrazioni e modificazioni;
4. DECRETO-LEGGE 1° marzo 2022, n.17 Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;
5. Legge 13 agosto 2010 n. 129 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia

6. Legge 24 marzo 2012, n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
7. D.G.R. n. 11 del 13.01.1998: Individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale;
8. Legge Statutaria n. 1 del 17.11.2016: Approvazione dello Statuto della Regione Basilicata e e ss.mm.ii;
9. D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, recante "Disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione di spesa";
10. D.G.R. del 28/07/2022 n. 499: accertamento residui attivi e passivi al 31/12/2021 – art. 3 comma 4 D. Lgs. N. 118/2011 e conseguente variazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024;
11. D.G.R. del 10/08/2022 n. 526: "Quarta variazione al bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii
12. Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG) Allegato alla Delibera ARERA ARG/gas 64/09
13. Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (TISG) Allegato alla Delibera ARERA 148/2019/R/gas
14. Delibera ARERA 850/2017/R/gas Disposizioni in merito all'estensione e all'aggiornamento dei dati contenuti nel registro centrale ufficiale del Sistema Informativo Integrato, con riferimento al settore del gas naturale
15. Delibera ARERA 296/2014/R/gas Disposizioni in relazione alle fasi di accreditamento, di primo popolamento ed aggiornamento del registro centrale ufficiale del Sistema informativo integrato, per il settore del gas naturale
16. Delibera ARERA 138/04 Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete.

Art. 2

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente disciplinare, si intendono:

a. Anno Termico: è il periodo che intercorre tra l'1 ottobre di ogni anno e il 30 settembre dell'anno successivo;

b. Acquirente Unico S.p.A. (AU) = Soggetto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n.79/99;

c. Contributo Mensile Gas Regione Basilicata: agevolazione di cui all'art. 1.1 della legge regionale 23 agosto 2022, n.28 *Misure regionali di compensazione ambientale per la transizione energetica ed il ripopolamento del territorio lucano*, calcolata come descritto al paragrafo 4 del presente disciplinare ed espressa in €/mese (di seguito beneficio);

d. Cittadini residenti: sono destinatari ed hanno diritto ad usufruire del contributo di cui all'art. 1.1 della legge regionale 23 agosto 2022, n.28 i cittadini residenti o che stabiliscano la propria residenza nella Regione Basilicata, limitatamente al consumo ad uso residenziale domestico relativo all'immobile di residenza, con esclusione delle utenze (PDR) intestate a cittadini non residenti, 'seconde case' etc. e delle utenze ad uso non residenziale domestico;

e. Condomini: gli edifici condominiali i cui impianti di riscaldamento centralizzato sono alimentati mediante gas metano da un unico PDR e per i quali il contributo di cui all'art. 1.1 della legge regionale 23 agosto 2022, n.28 è limitato al solo uso residenziale. Il contributo è ridotto in proporzione al consumo dei condomini non residenti nell'immobile condominiale o che utilizzino il Gas metano per uso diverso da quello residenziale domestico;

f. Efficientamento energetico: si intende la riduzione dei consumi energetici dell'utente basata su diagnosi energetiche; per diagnosi energetica, in conformità all'art. 2, comma 2 lettera b bis), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2005/32/CE), si intende la procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, idonea ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici;

g. Risparmio energetico atteso: si intende la misura percentuale di riduzione dei consumi di Gas metano rispetto all'anno precedente. Tale riduzione, per il primo anno termico 2022-2023 non

dovrà essere inferiore al 15% secondo i principi di cui al Regolamento (UE) 2022/1369 del 5 agosto 2022 relativo a misure volte a ridurre i consumi di gas naturale nel periodo 1° agosto 2022 – 31 marzo 2023. Nei casi di attivazione di nuove utenze residenziali per uso domestico e per le quali non si disponga del dato relativo al consumo effettuato nell'anno precedente, l'obiettivo del risparmio non inferiore al 15% dovrà essere conseguito nell'anno immediatamente successivo;

h. PDR: punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione, o punto di riconsegna (PDR), è il punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa di distribuzione riconsegna il gas naturale per la fornitura al cliente finale, come definito dall'art. 1 della Delibera ARERA 138/04;

i. Codice PDR: ogni PDR è identificato univocamente mediante il "Codice identificativo del punto di riconsegna" definito dall'art. 5 della Delibera ARERA 138/04;

j. Registro Centrale Ufficiale Gas (RCUGAS): è la banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali istituita dall'art. 1 bis della legge 129/10 presso Acquirente Unico SpA; la legge 27/12 ha inoltre previsto che RCUGAS raccolga, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di gas; le delibere 296/2014/R/gas e 850/2017/R/gas hanno definito le procedure di popolamento e aggiornamento del RCUGAS;

k. Sistema Informativo Integrato (SII): sistema per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali e istituito dall'art. 1 bis della legge 129/10 presso Acquirente Unico SpA;

l. TIVG: Testo integrato delle attivitá di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane.

Art. 3

FINALITÀ

1. Il presente disciplinare reca criteri e modalità per la concessione del beneficio "Contributo Mensile Gas Regione Basilicata", relativo alla componente energia del prezzo del gas alle utenze domestiche dei cittadini residenti nella Regione Basilicata, diretto a sostenere l'adozione da parte dei cittadini stessi di misure e comportamenti diretti al risparmio del

consumo di gas ed all'efficientamento energetico, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 23 agosto 2022, n.28. Sono oggetto del beneficio, da erogarsi in bolletta, tutte le forniture site sul territorio della Regione Basilicata riferite ad utenze domestiche, inclusi i condomini.

2. La Regione Basilicata per la gestione del beneficio di cui al presente disciplinare si avvale della società partecipata API-Bas S.p.A.
3. Alla società API-Bas S.p.A., previa stipula di specifica convenzione, è affidata la gestione delle procedure di rimborso alle società venditrici di gas metano fornito alle utenze domestiche dei residenti nella Regione Basilicata per il consumo sostenuto limitatamente all'uso domestico nella prima casa di abitazione, sulla base del preavviso di fattura che sarà trasmesso dalle Società fornitrici all'API-Bas, secondo le modalità definite negli articoli seguenti.

Art. 4

BENEFICIARI

1. Il beneficio "Contributo Mensile Gas Regione Basilicata" di cui al presente disciplinare è concesso, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 23 agosto 2022, n.28, ai titolari di utenze domestiche residenti in Regione Basilicata, limitatamente alla prima abitazione, per il solo uso domestico.

Art. 5

OBIETTIVI DI RISPARMIO ENERGETICO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 23 agosto 2022, n. 28 e secondo i principi di cui al Regolamento (UE) 2022/1369 del 5 agosto 2022, l'erogazione del beneficio è condizionata al conseguimento degli obiettivi di risparmio ed efficientamento energetico.
2. I beneficiari del "Contributo Mensile Gas Regione Basilicata" per l'anno termico 2022-2023 sono tenuti a conseguire, entro il successivo anno termico 2023-2024, un risparmio del consumo di gas non inferiore al 15% rispetto ai consumi effettuati nell'anno termico 2021-2022, ovvero proporzionato al periodo effettivo di attivazione dell'utenza nell'anno precedente. In caso di mancato conseguimento dell'obiettivo programmato di risparmio di

consumo di gas, il beneficiario sarà escluso dal "Contributo Mensile Gas Regione Basilicata" nell'anno successivo. È fatta salva la possibilità che il beneficiario possa ottenere di essere riammesso al "Contributo Mensile Gas Regione Basilicata" laddove realizzi la medesima percentuale di risparmio programmato negli anni successivi a quello di perdita del diritto al contributo.

3. In caso di circostanze ed accadimenti non previsti che impediscano il conseguimento dell'obiettivo di risparmio programmato nella misura del 15%, il beneficiario è ammesso a chiedere una deroga provvisoria rispetto all'obbligo di conseguire l'obiettivo di risparmio energetico programmato, mediante giustificazione documentata delle circostanze che hanno determinato l'impedimento, secondo le procedure che saranno definite dal competente ufficio regionale.
4. L'Ufficio preposto della Regione Basilicata attiverà uno specifico call-center e Sportello di informazione per i cittadini residenti.

Art. 6

INDIVIDUAZIONE DELLE FORNITURE

1. L'elenco delle forniture di gas site sul territorio della Regione Basilicata beneficiarie del "Contributo Mensile Gas Regione Basilicata" è costituito dai dati forniti da ciascuna società venditrice di gas metano operante sul territorio regionale, con riferimento alle proprie forniture, mediante i seguenti criteri:

 a. le società venditrici individuano i destinatari del contributo tra gli utenti titolari di forniture domestiche e condominiali in base all'articolo 2 del TIVG commi 2.3 a) e 2.3 b) nella propria titolarità;

 b. l'Ufficio preposto della Regione Basilicata procede al controllo e alla verifica degli elenchi di tutti i PDR riferiti agli utenti titolari di forniture domestiche e condominiali forniti dalle società venditrici. Per i PDR relativi a condomini le società venditrici dovranno acquisire dai rispettivi amministratori condominiali la dichiarazione relativa ai condomini aventi diritto in quanto residenti, ai fini della esclusione dal contributo dei condomini non residenti e conseguente proporzionale riduzione del contributo erogato al PDR servente il condominio;

c. L'elenco dei PDR oggetto di beneficio deve essere trasmesso dalle singole società venditrici all'ufficio preposto

d. della Regione Basilicata e ad API-Bas in formato .csv riportante le seguenti informazioni:

c1. Codice PDR

c2. Codice fiscale

c3. Anagrafica cliente con indicazione della residenza.

Art. 7

CALCOLO ED EROGAZIONE DEL BENEFICIO

1. L'ammontare del beneficio "Contributo Mensile Gas Regione Basilicata" per ogni PDR viene calcolato prendendo a riferimento i seguenti parametri:

 a. Componente CMEMm di cui all'articolo 6 del TIVG;

 b. Profilo di prelievo standard di cui all'art. 1 lettera l) del TISG;

 c. Parametro indicatore del Prelievo Annuo (CAPdR) di cui all'articolo 4 del TISG.

1. La società venditrice, per ogni PDR da agevolare, calcola il Consumo Mensile, considerando il valore del CA_{PDR} e il profilo di prelievo assegnati dal SII ad ogni singolo PDR.

 Consumo Mensile $_{\mathbf{pdr, m}} = CA_{PDR} * \Sigma_k P^{\%}_{PROF, k}$

 Dove:

 a. k = ogni giorno del mese m

 b. P%PROF, k = profilo di prelievo standard associato ad ogni pdr da agevolare per ogni giorno k del mese m, individuato ai sensi dell'articolo 5.2 del TISG.

2. La società venditrice, inoltre, calcola per ogni mese il "Contributo Mensile Gas Regione Basilicata" moltiplicando il valore di CMEMm per il Consumo Mensile associato ad ogni

PDR ed applicando una maggiorazione pari al valore ordinario dell'aliquota IVA in vigore nel mese di riferimento.

Art. 8

EROGAZIONE DEL BENEFICIO IN BOLLETTA

1. In ogni bolletta che includa l'ultimo giorno di un singolo mese M, la società venditrice eroga il "Contributo Mensile Gas Regione Basilicata" riferito al mese m, accreditando in fattura un importo in €/mese pari al valore di CMEMm moltiplicato per il Consumo Mensile del mese m associato al singolo PDR e maggiorato di una percentuale pari al valore ordinario dell'aliquota IVA in vigore nel mese di riferimento:

Contributo Gas Mensile Regione Basilicata$_m$ = CMEM$_m$ * Consumo Mensile $_{pdr,\ m}$ * (1 + IVAordinaria$_m$)

2. L'erogazione del beneficio in bolletta da parte della società venditrice:

 a. inizia con la fattura contenente i consumi dell'ultimo giorno del mese di ottobre 2022 o dell'ultimo giorno del mese di attivazione, qualora successivo;

 b. termina con la fattura contenente i consumi dell'ultimo giorno del mese di settembre 2023 oppure con la fattura di cessazione, qualora la fornitura venga interrotta prima del 30 settembre 2023.

3. Nei casi di disattivazione della fornitura, di passaggio ad altro venditore, di cessazione della titolarità della fornitura per voltura, il beneficio viene erogato con riferimento all'ultimo mese fatturato per intero. In caso di disattivazione o di cessazione della titolarità della fornitura per voltura *nel corso di mese M*, la fattura di cessazione non riporterà il beneficio relativo al mese M in quanto non frazionabile essendo il beneficio definito in €/mese. In caso di riattivazione della fornitura nel corso del mese M l'utente riceverà il beneficio per intero con la fattura contabilizzante l'ultimo giorno del mese M, secondo il seguente schema esemplificativo:

 Effettuazione di una voltura con decorrenza 15 novembre 2022:

a. Il cliente volturato (che cessa la titolarità del PDR dal 15 novembre) riceverà una fattura di cessazione contabilizzante i consumi di ottobre fino alla fine del mese e quelli di novembre fino al giorno 14, nella quale sarà accreditato il Contributo per il solo mese di ottobre.

b. *Il cliente volturante (che acquisisce la titolarità del PDR dal 15 novembre) troverà nella prima fattura la contabilizzazione dei consumi di novembre a partire dal giorno 15 fino a fine mese e l'accredito del Contributo per l'intero mese di novembre.*

Art. 9

TRATTAMENTO FISCALE DEL BENEFICIO

1. Al fine di riconoscere al beneficiario il "Contributo Mensile Gas Regione Basilicata" che risulti comprensivo dell'IVA di riferimento, senza ridurre il gettito per l'Erario, il valore del predetto contributo deve comprendere il valore dell'IVA ordinaria del mese di riferimento. In particolare, la maggiorazione indicata come "IVA ordinaria$_m$" nella formula di cui all'articolo 7 del presente disciplinare, sarà pari:
 a. al 5% fino a quando resterà in vigore l'aliquota ridotta per la fatturazione delle componenti gas;
 b. al 22% successivamente al ripristino dell'aliquota ordinaria.
2. L'importo del beneficio, così determinato, andrà considerato come "fuori campo IVA".
3. L'Erario si vedrà riconosciuto dalle società di vendita il tributo riferito all'intero imponibile della materia prima fatturata, mentre la Regione Basilicata darà corso al reintegro delle somme comprensive del valore dell'IVA.

Art. 10

RENDICONTAZIONE E REINTEGRO DEI BENEFICI EROGATI

1. Entro il 15 di ogni mese M, le società venditrici inviano all'Ufficio preposto della Regione Basilicata e all'API-BAS via PEC una richiesta di rimborso del beneficio accreditato ai clienti nelle fatture emesse nel mese M-1. La richiesta contiene l'indicazione dell'IBAN del venditore da utilizzare per il pagamento e un file allegato in formato .csv con l'analitico dei PDR interessati, che deve contenere per ogni PDR le seguenti informazioni:
 a. Codice PDR

b. Codice fiscale/Partita IVA

c. Anagrafica cliente (nome cognome / ragione sociale)

d. Tipologia cliente (domestico / condominio)

e. Ammontare del Contributo accreditato

f. Codice identificativo della fattura contenente il Contributo

g. Copia della fattura cliente

2. La Regione Basilicata provvede ad erogare, previa rendicontazione della Società API-BAS SPA, gli importi comunicati dalle società venditrici entro la fine del mese M mediante bonifico, utilizzando l'IBAN indicato dal venditore nella richiesta.

3. L'API-BAS attiverà uno specifico call-center e Sportello di informazione per le società venditrici di gas sul territorio della Basilicata.

Art. 11

NORME DI RINVIO

1. Il presente disciplinare sarà oggetto di prima revisione entro il 31.12.2022 sulla base del monitoraggio e delle osservazioni che saranno elaborate dai competenti Uffici regionali e dalla Società API-BAS.

2. In sede di revisione ed aggiornamento programmato del presente disciplinare saranno anche regolate eventuali singole casistiche non specificamente previste, oggetto di rilievo da parte degli uffici regionali e dalla Società API-BAS.